



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIAMBRONE, BUGNANO, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2009

Interventi in favore dell'impiantistica sportiva

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira favorire l'incremento della pratica sportiva su tutto il territorio nazionale tramite l'implementazione ed il miglior impiego degli impianti sportivi esistenti e la creazione di nuovi. Trattandosi, peraltro, di proposta di legiferare in una materia cosiddetta concorrente tra Stato e regioni, si è previsto specificatamente di coinvolgere, ognuno per le proprie competenze, gli enti a tutti i livelli che possono e devono fornire il loro contributo per accrescere la fruizione dell'attività sportiva in Italia. Per questi motivi con il presente disegno di legge si prevede la riattivazione, tramite rifinanziamento, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, istituito negli ultimi mesi della scorsa legislatura.

Al fine di evitare, infatti, l'inutile creazione di altro e sovrapponibile organo deputato ai compiti già previsti dal decreto istitutivo di detto Osservatorio, si è preferito prevedere una serie di indicazioni di principio che precedono le specifiche norme recanti il finanziamento del programma pluriennale di interventi per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, nonché il rifinanziamento dell'operatività dell'Osservatorio stesso, tramite abrogazione della norma di cui all'allegato previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con cui è stata disposta la riduzione dell'autorizzazione di spesa originariamente prevista a tal fine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge favorisce l'incremento ed il corretto sviluppo delle pratiche sportive e ricreative tramite il potenziamento degli impianti sportivi già esistenti su tutto il territorio nazionale nonché la creazione di nuovi impianti.

2. Il Sottosegretario di Stato con delega allo sport, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2008, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189, e l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 18 gennaio 2008, collaborano al fine della pianificazione degli interventi per la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione e l'adeguamento degli impianti sportivi, anche ai fini del rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 2.

*(Programma pluriennale di interventi
per l'impiantistica sportiva)*

1. Al fine di promuovere e sostenere il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di migliora-

mento e manutenzione delle strutture esistenti, l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva definisce un programma pluriennale di interventi.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede:

a) ad una ricognizione aggiornata e ripartita a livello territoriale degli impianti sportivi esistenti, delle relative modalità di gestione e del loro effettivo utilizzo, anche al fine di predisporre un'analisi dei loro costi e benefici;

b) alla predisposizione di un sistema di rilevazione degli elementi informativi concernenti gli impianti sportivi, con particolare riferimento al loro stato di manutenzione e alla loro conformità alle norme di sicurezza, costituendo una apposita banca dati;

c) all'attuazione di un processo di monitoraggio della domanda di impianti sportivi volto a individuarne l'effettivo fabbisogno in relazione alla pratica sportiva nelle regioni;

d) all'adozione di un sistema informatico pubblico di accesso alle informazioni sui servizi sportivi disponibili su tutto il territorio nazionale, finalizzato a diffondere e ad accrescere la pratica sportiva;

e) all'adozione di definizioni univoche e specifiche, valide su tutto il territorio nazionale, per identificare con certezza ogni differente tipo di impianto o struttura, già esistente o da costruire, adibito o da adibire alla pratica sportiva.

Art. 3.

*(Linee di indirizzo per l'elaborazione
del programma pluriennale di interventi
per l'impiantistica sportiva)*

1. Il programma di cui all'articolo 2 è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione, qualificazione, mantenimento in buona efficienza, accessibilità e

fruibilità, anche per i diversamente abili, degli impianti sportivi e degli spazi destinati alle attività motorie o sportive;

b) potenziamento delle strutture sportive in aree esterne destinate all'esercizio della pratica sportiva e fisico-motoria in ambiente naturale;

c) promozione equilibrata degli interventi sul territorio nazionale al fine di garantire una diffusione omogenea sul piano quantitativo e qualitativo degli impianti, rafforzando e valorizzando le realtà maggiormente consolidate ed al contempo sostenendo le realtà più deboli.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il programma di cui all'articolo 2 deve attenersi alle seguenti linee direttive:

a) recupero funzionale, consistente nell'azione diretta a migliorare la possibilità di utilizzo degli impianti e spazi esistenti garantendo, nel contempo, idonei livelli di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità. Sono compresi in detta azione gli interventi relativi:

1) all'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti e negli spazi esistenti e alla realizzazione delle opere che permettano la pratica sportiva ai diversamente abili;

2) all'adeguamento degli impianti e degli spazi esistenti alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;

b) realizzazione di spazi attrezzati per le attività fisico motorie in aree esterne in ambiente naturale favorendo:

1) la pratica fisico-motoria e la relativa aggregazione sociale, in aree e spazi destinati allo sviluppo di attività sportive all'aria aperta;

2) la realizzazione di servizi indispensabili alla corretta fruizione delle aree dal punto di vista ambientale e della sicurezza.

Art. 4.

(Criteri di spesa e soggetti beneficiari)

1. Al fine di consentire un utilizzo ottimale delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati dal programma di cui all'articolo 2, l'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva si attiene ai seguenti criteri di spesa:

a) la spesa minima ammissibile per ogni singolo intervento, ai fini della determinazione del contributo statale, è stabilita in euro 30.000, riducibili a euro 20.000 per gli interventi da realizzare nei comuni fino a 5.000 abitanti o classificati come comuni montani;

b) la spesa massima ammissibile per ogni singolo intervento, ai fini della determinazione del contributo statale, non può essere comunque superiore ad euro 200.000.

2. I soggetti beneficiari dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di cui all'articolo 2 sono gli enti locali e le associazioni sportive riconosciute dal CONI, ai quali sono assegnati per il tramite delle regioni territorialmente competenti.

3. Nel caso di interventi da realizzare in immobili di proprietà di enti pubblici non compresi tra quelli di cui al comma 2, la domanda di accesso ai contributi per la realizzazione degli interventi stessi è presentata all'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva dall'ente pubblico proprietario dell'immobile, che provvede alla realizzazione dell'intervento stesso con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di appalti di opere pubbliche.

4. L'ammissione ai finanziamenti destinati all'attuazione degli interventi compresi nel programma di cui all'articolo 2 è comunque subordinata alla accertata rispondenza degli impianti sportivi alle reali esigenze del territorio, da valutare anche in relazione alla den-

sità della popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla sua polifunzionalità, intesa come possibilità di utilizzazione per sport diversi, ed alla sua gestibilità.

5. L'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva provvede ad assegnare alle regioni territorialmente competenti, presso le quali devono essere realizzati gli impianti sportivi inclusi nel programma di cui all'articolo 2, le risorse a tal fine destinate.

Art. 5.

(Finanziamento del programma pluriennale di interventi per l'impiantistica sportiva)

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Sottosegretario di Stato con delega allo sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di cui all'articolo 2.

Art. 6.

(Ripristino dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva)

1. Al fine di consentire l'effettiva operatività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva a valere sugli stanziamenti del Fondo per lo sport di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppressa la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al medesimo articolo 2, comma 564, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'allegato previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e 6, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2009 e a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.